



Bruxelles, 23.10.2019
COM(2019) 495 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sul terzo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy

{SWD(2019) 390 final}

1. TERZO RIESAME ANNUALE — CONTESTO, PREPARAZIONE E PROCESSO

Il 12 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione (la "decisione di adeguatezza") in cui ha rilevato che lo scudo UE-USA per la privacy garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti dall'UE a organizzazioni stabilite negli Stati Uniti d'America.¹ A norma della decisione di adeguatezza la Commissione è tenuta in particolare a effettuare un riesame annuale atto a valutare tutti gli aspetti del funzionamento del regime, nonché a preparare sulla base dello stesso una relazione pubblica da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il primo riesame annuale ha avuto luogo a settembre 2017 a Washington DC e a ottobre 2017 la Commissione ha adottato la propria relazione al Parlamento europeo e al Consiglio,² accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2017) 344 final]³. La Commissione ha concluso che gli Stati Uniti continuano a fornire un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti nell'ambito dello scudo per la privacy dall'UE agli Stati Uniti, ma ha formulato dieci raccomandazioni per migliorare il funzionamento pratico del regime.

Il secondo riesame annuale è stato effettuato a ottobre 2018 a Bruxelles e a dicembre 2018 la Commissione ha adottato la propria relazione al Parlamento europeo e al Consiglio,⁴ accompagnata anche in questo caso da un documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2018) 487 final]⁵. Le informazioni raccolte nel contesto del secondo riesame annuale hanno confermato le constatazioni formulate dalla Commissione nella decisione di adeguatezza, per quanto riguarda sia gli "aspetti commerciali" del regime (ossia gli aspetti riguardanti la conformità ai requisiti dello scudo per la privacy da parte delle imprese certificate, nonché la gestione, la vigilanza e il controllo dell'applicazione di tali requisiti da parte delle autorità statunitensi competenti) sia gli aspetti legati all'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali trasferiti nell'ambito dello scudo per la privacy.

In particolare, le misure adottate per attuare le raccomandazioni della Commissione in seguito al primo riesame annuale avevano migliorato diversi aspetti del funzionamento pratico del regime. Ad esempio il Dipartimento del Commercio aveva introdotto nuovi meccanismi per rilevare i potenziali problemi di conformità, la Commissione federale del Commercio aveva

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 1).

² Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul primo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy [COM(2017) 611 final], cfr. http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=605619.

³ Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul primo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy [SWD(2017) 344 final], cfr. http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=605619.

⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul secondo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy [COM(2018) 860 final], cfr. <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-860-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>.

⁵ Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul secondo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy [SWD(2018) 497 final], cfr. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/staff_working_document_-_second_annual_review.pdf.

adottato un'impostazione maggiormente proattiva per il monitoraggio della conformità e il controllo dell'applicazione ed era stata pubblicata la relazione dell'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili sull'attuazione della direttiva presidenziale 28⁶. Poiché tuttavia talune di queste misure erano state adottate appena prima del secondo riesame annuale e taluni processi erano ancora in corso, la Commissione aveva concluso che i successivi sviluppi riguardanti tali processi e meccanismi avrebbero dovuto essere monitorati attentamente.

Inoltre, nonostante la funzione di Mediatore dello scudo fosse ricoperta dal Sottosegretario di Stato ad interim e quindi il meccanismo di mediazione fosse perfettamente funzionante, la Commissione aveva sottolineato l'importanza di nominare un Mediatore dello scudo per la privacy su base permanente e nello specifico aveva invitato il governo statunitense a procedere a una nomina per tale posizione entro il 28 febbraio 2019.

La terza riunione annuale di riesame si è svolta a Washington DC il 12 e il 13 settembre 2019. È stata aperta dal direttore generale Giustizia e consumatori Tiina Astola, dal Segretario al Commercio degli USA Wilbur Ross, dal presidente della Commissione federale del Commercio Joseph Simons e dal vicepresidente del Comitato europeo per la protezione dei dati Ventsislav Karadjov. Per l'UE il riesame è stato condotto da rappresentanti della direzione generale Giustizia e consumatori della Commissione europea. Alla riunione hanno partecipato anche otto rappresentanti designati dal Comitato europeo per la protezione dei dati⁷.

Per gli USA hanno partecipato al riesame rappresentanti del Dipartimento del Commercio, del Dipartimento di Stato, della Commissione federale del Commercio, del Dipartimento dei Trasporti, dell'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale e del Dipartimento della Giustizia e membri dell'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili, nonché il Mediatore recentemente nominato (su base permanente, si veda il prosieguo) e l'ispettore generale della comunità dell'intelligence. Durante le pertinenti sessioni del riesame inoltre sono state fornite informazioni da rappresentanti di due organizzazioni che offrono servizi indipendenti di composizione delle controversie nell'ambito dello scudo per la privacy e da rappresentanti dell'American Arbitration Association, che gestisce il collegio arbitrale dello scudo. Nel riesame annuale sono inoltre confluite le presentazioni delle organizzazioni certificate come aderenti allo scudo per la privacy sulle misure adottate dalle imprese per conformarsi ai requisiti del regime.

In preparazione del terzo riesame annuale la Commissione aveva raccolto informazioni dai portatori di interessi pertinenti (segnatamente dalle imprese certificate come aderenti allo scudo per la privacy tramite le rispettive associazioni di categoria e le organizzazioni non governative attive nel settore dei diritti fondamentali, in particolare nel settore dei diritti digitali e della privacy). Oltre a raccogliere contributi scritti, la Commissione si era riunita

⁶ Direttiva presidenziale 28: attività di intelligence Dire dei segnali, del 17 gennaio 2014, che prevede importanti limitazioni e garanzie per i cittadini non statunitensi per quanto riguarda la raccolta dati nell'ambito dell'intelligence dei segnali.

⁷ L'organo indipendente che riunisce rappresentanti delle autorità nazionali di protezione dei dati degli Stati membri dell'UE e il garante europeo della protezione dei dati.

con le associazioni industriali e commerciali il 9 settembre 2019 e con le organizzazioni non governative l'11 settembre 2019.

Le constatazioni della Commissione sono state alimentate anche da documenti disponibili al pubblico quali decisioni giudiziarie, norme e procedure di attuazione delle autorità statunitensi competenti, relazioni e studi di organizzazioni non governative, relazioni in materia di trasparenza pubblicate dalle imprese certificate come aderenti allo scudo per la privacy, relazioni annuali dei meccanismi di ricorso indipendenti e articoli dei media.

Con la presente relazione si conclude il terzo riesame annuale del funzionamento dello scudo per la privacy. La relazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna [SWD(2019) 390 final] hanno la stessa struttura dei documenti relativi ai due riesami precedenti. La relazione copre tutti gli aspetti del funzionamento dello scudo per la privacy, concentrandosi in modo particolare sugli elementi per i quali nell'ambito del secondo riesame annuale la Commissione aveva identificato la necessità di un attento monitoraggio.

Nello svolgimento della propria valutazione la Commissione ha tenuto conto anche degli ulteriori sviluppi dell'ultimo anno, tra cui la controversia legata allo scudo per la privacy pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea⁸. A tale proposito il riesame ha dato alla Commissione l'opportunità di ottenere chiarimenti dalle autorità statunitensi in merito a taluni aspetti specifici del quadro giuridico statunitense che disciplina la raccolta di informazioni di intelligence esterna, sollevati nel contesto della causa nota come *Schrems II*. La Commissione tuttavia potrebbe dover rivalutare la situazione dopo che la Corte si sarà pronunciata sulle cause pendenti.

2. COSTATAZIONI

Nel suo terzo anno di funzionamento lo scudo per la privacy, che alla data della riunione annuale di riesame contava oltre 5 000 imprese aderenti, è passato dalla fase di avviamento a una fase più operativa. Esaminando sia gli aspetti commerciali, sia i problemi legati all'accesso delle pubbliche amministrazioni ai dati personali, il terzo riesame annuale si è concentrato sulle esperienze e sugli insegnamenti tratti dall'applicazione pratica del regime.

Le constatazioni dettagliate relative al funzionamento del regime dello scudo per la privacy dopo il suo terzo anno di funzionamento sono presentate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sul terzo riesame annuale del funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy [SWD(2019)390 final] che accompagna la presente relazione.

2.1. Aspetti commerciali

Alla luce delle constatazioni del riesame annuale dello scorso anno, nella valutazione degli aspetti commerciali la Commissione si è concentrata soprattutto sui progressi compiuti dal

⁸ Cfr. la causa T-738/16 *La Quadrature du Net e a. / Commissione*. Sono stati sollevati interrogativi riguardo allo scudo per la privacy anche nel contesto della causa C-311/18 *Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems (Schrems II)*, nel cui quadro il 9 luglio 2019 ha avuto luogo un'udienza dinanzi alla Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Dipartimento del Commercio per quanto riguarda i) il processo di ricertificazione; ii) l'efficacia dei meccanismi introdotti dal Dipartimento del Commercio per monitorare proattivamente la conformità delle imprese certificate (le cosiddette "verifiche casuali"); iii) gli strumenti introdotti per identificare i casi di millantata adesione; iv) l'avanzamento e l'esito delle azioni coercitive della Commissione federale del Commercio inerenti a violazioni dello scudo per la privacy e v) gli sviluppi relativi agli orientamenti in materia di dati sulle risorse umane.

Per quanto riguarda il *processo di ricertificazione*, dal terzo riesame annuale è emerso che secondo la prassi abituale allo scadere del periodo di (ri)certificazione, se un'impresa non ha ancora completato il processo di certificazione, il Dipartimento del Commercio, a seguito di una procedura interna, concede all'impresa un "periodo di tolleranza" piuttosto lungo. Durante tale periodo (di circa 3,5 mesi, o in taluni casi di durata anche maggiore, a seconda del momento in cui il Dipartimento del Commercio rileva il mancato completamento del processo di ricertificazione), l'impresa continua a figurare nell'elenco degli aderenti "attivi" allo scudo per la privacy. Finché un'impresa figura nell'elenco degli aderenti allo scudo per la privacy gli obblighi previsti dal regime rimangono vincolanti e pienamente azionabili. Tuttavia, il fatto che un'impresa continui a essere elencata tra gli aderenti attivi allo scudo per la privacy nonostante il termine per la sua ricertificazione sia scaduto da molto tempo riduce la trasparenza e la leggibilità dell'elenco degli aderenti allo scudo sia per le imprese che per le persone. Tale prassi disincentiva inoltre le imprese aderenti a ottemperare rigorosamente all'obbligo di ricertificazione annuale.

Per quanto riguarda le *verifiche proattive della conformità delle imprese* ai requisiti dello scudo per la privacy, ad aprile 2019 il Dipartimento del Commercio ha introdotto un sistema nell'ambito del quale verifica 30 imprese ogni mese. La Commissione accoglie con favore il fatto che il Dipartimento del Commercio stia svolgendo regolarmente e sistematicamente verifiche casuali proattive sulla conformità, in quanto tale impostazione è molto importante per incrementare la conformità complessiva al regime e per identificare i casi che richiedono azioni coercitive da parte della Commissione federale del Commercio. La Commissione osserva tuttavia che tali verifiche casuali tendono a essere circoscritte ai requisiti formali, evidenziando ad esempio la mancata risposta da parte del referente nominato o l'assenza di una politica della privacy dell'impresa consultabile in rete. Per quanto tali aspetti siano senza dubbio rilevanti per la conformità ai requisiti dello scudo per la privacy, le verifiche dovrebbero riguardare anche gli obblighi sostanziali, come ad esempio il rispetto del principio sulla responsabilità in caso di ulteriore trasferimento, sfruttando appieno gli strumenti su cui il Dipartimento del Commercio può fare affidamento nel quadro del regime. I requisiti relativi all'ulteriore trasferimento sono stati significativamente rafforzati nell'ambito dello scudo per la privacy, poiché un'assenza di garanzie in tali situazioni comprometterebbe le tutele garantite dal regime. Se pure è opportuno che le verifiche casuali continuino a essere svolte regolarmente e sistematicamente, la conformità a tali requisiti più sostanziali è anche fondamentale per la continuità dello scudo per la privacy e dovrebbe essere rigorosamente monitorata e fatta rispettare dalle autorità statunitensi.

Per quanto riguarda il *reperimento dei casi di millantata adesione* allo scudo per la privacy da parte del Dipartimento del Commercio, la Commissione ha osservato che il Dipartimento del Commercio ha continuato a svolgere ricerche a cadenza trimestrale, arrivando a identificare un numero significativo di casi di millantata adesione, alcuni dei quali sono stati anche rinviati alla Commissione federale del Commercio. Finora tuttavia tali ricerche hanno riguardato solo imprese che in qualche modo erano già state certificate o avevano già presentato domanda di certificazione nell'ambito dello scudo per la privacy (ma per esempio non erano state ricertificate). È importante che siano svolte ricerche anche sulle imprese che non hanno mai presentato domanda di certificazione nell'ambito dello scudo per la privacy. Di tutti i casi di millantata adesione, quelli relativi alle imprese che non hanno mai presentato domanda di certificazione sono potenzialmente i più pericolosi. Quest'affermazione è vera dal punto di vista della privacy delle persone fisiche, poiché le imprese che non hanno mai presentato domanda di certificazione non hanno messo in atto nella propria attività d'impresa nessuna delle tutele garantite dallo scudo per la privacy, ed è vera anche dal punto di vista delle società, poiché il fatto che le organizzazioni non conformi ai requisiti del regime possano godere dei benefici della certificazione indebolisce la parità di condizioni tra le imprese.

La Commissione ha rilevato positivamente che un numero crescente di interessati dell'UE sta esercitando i propri diritti nell'ambito dello scudo per la privacy e che i relativi meccanismi di ricorso funzionano correttamente. È aumentato il numero di reclami sottoposti ai meccanismi di ricorso indipendenti e risolti in modo soddisfacente per i cittadini dell'UE interessati. Le richieste dei cittadini dell'UE inoltre sono state gestite adeguatamente dalle imprese coinvolte.

Per quanto riguarda il *controllo dell'applicazione*, la Commissione ha osservato che dall'anno scorso la Commissione federale del Commercio ha portato a termine sette azioni coercitive inerenti a violazioni dello scudo per la privacy, anche a seguito delle indagini d'ufficio annunciate. Tutte e sette le azioni riguardavano casi di millantata adesione allo scudo. Due dei casi presentavano inoltre violazioni di requisiti più sostanziali dello scudo per la privacy, come la mancata verifica, mediante un'autovalutazione autonoma o una verifica esterna della compatibilità, della veridicità delle affermazioni rilasciate dall'organizzazione riguardo alle proprie pratiche nell'ambito dello scudo per la privacy e dell'effettiva attuazione di tali pratiche. La Commissione accoglie con favore le azioni coercitive avviate dalla Commissione federale del Commercio durante il terzo anno di funzionamento dello scudo per la privacy. Allo stesso tempo, alla luce di quanto annunciato dall'ente l'anno scorso e delle garanzie fornite nel quadro del secondo riesame annuale, la Commissione si sarebbe aspettata un approccio più vigoroso alle azioni coercitive relative a violazioni sostanziali dei principi dello scudo per la privacy.

A tale proposito la Commissione ha preso atto della spiegazione fornita nell'ambito del terzo riesame annuale, secondo cui i tempi più lunghi richiesti da una serie di indagini in corso sarebbero dovuti al fatto che la Commissione federale del Commercio sta vagliando tutto lo spettro di possibili violazioni. Le informazioni fornite dalla Commissione federale del Commercio tuttavia erano troppo limitate per consentire un'adeguata valutazione dei progressi nell'ambito del controllo dell'applicazione. Per quanto l'accesso a tali informazioni possa

essere limitato in virtù di legittime considerazioni di riservatezza, non pare giustificabile che la Commissione federale del Commercio non possa condividere più elementi, neppure in forma aggregata e anonima, sulle indagini d'ufficio in corso. Tale approccio non è in linea con lo spirito di cooperazione tra le autorità su cui si basa lo scudo per la privacy, e la Commissione federale del Commercio dovrebbe individuare soluzioni per condividere informazioni significative sulla propria attività di controllo dell'applicazione, dal momento che anche la Commissione e le autorità di protezione dei dati dell'UE sono responsabili congiuntamente dell'attuazione del regime.

Durante il riesame si è discusso nuovamente del problema della gestione dei *dati sulle risorse umane* nell'ambito dello scudo per la privacy. Come confermato dai portatori di interessi, lo sviluppo di orientamenti comuni tra il Dipartimento del Commercio, la Commissione federale del Commercio e le autorità di protezione dei dati dell'UE creerebbe un reale valore aggiunto. A tale proposito la Commissione osserva che di recente ci sono stati contatti che hanno portato a progressi nella comprensione dei problemi, ma che non si sono ancora tradotti in risultati concreti.

2.2. Accesso ai dati personali e loro uso da parte delle autorità pubbliche statunitensi

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all'accesso ai dati personali e al loro uso da parte delle autorità pubbliche statunitensi, il terzo riesame annuale mirava in primo luogo a confermare il mantenimento delle limitazioni e delle garanzie su cui si fonda la decisione di adeguatezza. Il terzo riesame annuale ha inoltre dato l'opportunità di esaminare i nuovi sviluppi e chiarire ulteriormente taluni aspetti del quadro giuridico, nonché i diversi meccanismi di vigilanza e le possibilità di ricorso, con particolare riguardo al trattamento e alla risoluzione dei reclami da parte del Mediatore.

Nonostante l'assenza di nuovi sviluppi per quanto riguarda la *raccolta delle informazioni di intelligence esterna* a norma dell'articolo 702 della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna, la Commissione ha accolto con favore i chiarimenti ricevuti dalle autorità statunitensi in merito al modo in cui la raccolta delle informazioni di intelligence viene resa mirata nel quadro dei programmi di intelligence portati avanti a norma dell'articolo 702 della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna. Tali chiarimenti hanno confermato quanto constatato dalla Commissione nella decisione di adeguatezza, e cioè che per rendere mirata la raccolta di informazioni di intelligence esterna a norma dell'articolo 702 della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna si ricorre sempre a selettori e che la scelta di tali selettori è disciplinata per legge e sottoposta a un controllo giudiziario e legislativo indipendente.

La Commissione ha inoltre osservato che taluni poteri relativi all'ottenimento di informazioni di intelligence esterna a norma dell'articolo 501 della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna, come modificata dalla legge USA FREEDOM del 2015, giungeranno a scadenza il 15 dicembre 2019. Poiché la raccolta a norma dell'articolo 501 della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna è rilevante ai fini dello scudo per la privacy ed è stata pertanto valutata nell'ambito della decisione di adeguatezza della Commissione, è

importante che in caso di riconferma di tali poteri siano mantenute anche le attuali limitazioni e garanzie, come ad esempio il divieto della raccolta in blocco.

Per quanto riguarda la *direttiva presidenziale 28*, le autorità statunitensi hanno confermato esplicitamente che essa continua ad avere pieno vigore ed efficacia e non è stata modificata in alcun modo. Non ci sono state modifiche neanche alle procedure adottate dai vari enti della comunità dell'intelligence in attuazione della direttiva presidenziale 28. La Commissione inoltre ha preso atto delle spiegazioni fornite dalle autorità statunitensi, che chiariscono che le disposizioni sulla raccolta in blocco della direttiva presidenziale 28, incluse le disposizioni in materia di acquisizione temporanea, non si applicano alla raccolta di informazioni di intelligence esterna negli USA (ad esempio la raccolta di informazioni da un'impresa certificata che tratta dati trasferiti dall'UE nell'ambito dello scudo per la privacy), come la raccolta effettuata a norma dell'articolo 702 della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna nell'ambito del programma PRISM o UPSTREAM, in quanto questa raccolta è sempre mirata.

Per quanto riguarda l'*Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili*, un importante organo di vigilanza nel settore della sorveglianza pubblica, la Commissione ha accolto con favore la recente conferma da parte del Senato degli Stati Uniti di due nuovi membri dell'Autorità, in seguito alla quale per la prima volta dal 2016 l'Autorità dispone di tutti e cinque i membri previsti. La Commissione ha inoltre osservato che l'Autorità ha raddoppiato il proprio personale dall'ultimo riesame e ha adottato un programma di lavoro ambizioso composto di dieci progetti di vigilanza attualmente in corso, alcuni dei quali sono particolarmente rilevanti per il riesame periodico dello scudo per la privacy ad opera della Commissione.

Riguardo al *meccanismo di mediazione* dello scudo per la privacy, il 18 gennaio 2019 il presidente degli USA ha annunciato la nomina di Keith Krach a Sottosegretario di Stato con funzione di Mediatore. Il 20 giugno 2019 la nomina di Keith Krach è stata confermata dal Senato. La Commissione accoglie con favore la nomina di Keith Krach come Mediatore dello scudo, che garantisce che la posizione sia assunta su base permanente.

Per quanto riguarda il primo reclamo sottoposto al meccanismo di mediazione dall'autorità di protezione dei dati della Croazia appena prima dell'ultimo riesame annuale, tale reclamo è stato infine giudicato irricevibile in quanto si riferiva a fatti che si erano conclusi prima dell'adozione della decisione sullo scudo per la privacy. Il reclamo ha in ogni caso dato l'opportunità di testare il funzionamento pratico delle procedure pertinenti. Sia i rappresentanti del Comitato europeo per la protezione dei dati partecipanti al riesame annuale sia il Mediatore hanno confermato che tutte le fasi pertinenti della procedura sono state avviate e portate a termine in modo soddisfacente. La Commissione accoglie con favore il buon esito del trattamento di questa prima richiesta quale segnale importante della capacità del meccanismo di mediazione di svolgere correttamente le proprie funzioni.

Le autorità statunitensi hanno inoltre fornito ulteriori informazioni sul modo in cui il Mediatore collaborerà con altri organi di vigilanza indipendenti e porrà rimedio alle

violazioni. È stato da loro confermato in particolare che l'ispettore generale indipendente della comunità dell'intelligence sarà informato sistematicamente di qualsiasi reclamo sottoposto al Mediatore ed effettuerà una propria valutazione. Le autorità statunitensi hanno spiegato inoltre che prima che il Mediatore renda nota una violazione delle procedure atte a rendere mirata la raccolta a norma dell'articolo 702 della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna, tale violazione sarà segnalata alla Corte di vigilanza sull'intelligence esterna, che effettuerà una verifica indipendente e se necessario ordinerà all'ente di intelligence in questione di adottare azioni correttive. Le azioni correttive potranno spaziare da misure individuali a misure strutturali, ad esempio dalla cancellazione dei dati ottenuti illecitamente alla modifica delle pratiche di raccolta, anche per quanto riguarda gli orientamenti e la formazione del personale.

È stato inoltre confermato che, se nel corso della verifica di un reclamo presentato al Mediatore viene rilevata una violazione del diritto statunitense (incluse le violazioni di decreti e direttive presidenziali e di norme e procedure degli enti, come ad esempio le procedure atte a rendere mirata e a minimizzare la raccolta dati approvate dalla Corte di vigilanza sull'intelligence esterna), i dati raccolti illecitamente saranno rimossi da tutte le banche dati governative e ogni riferimento a tali dati sarà eliminato dai rapporti di intelligence. Un cittadino dell'UE pertanto sarà in grado di ottenere la cancellazione dei propri dati personali qualora siano stati raccolti e trattati illecitamente dalla comunità dell'intelligence statunitense.

La Commissione accoglie con favore queste spiegazioni aggiuntive, che dimostrano come la collaborazione tra i diversi organi indipendenti di vigilanza possa rafforzare l'efficienza del meccanismo di mediazione. È stato importante inoltre chiarire che sfruttando il meccanismo di mediazione i cittadini dell'UE possono esercitare nei fatti il proprio diritto alla cancellazione, che costituisce un elemento fondamentale del diritto alla protezione dei dati personali.

3. CONCLUSIONE

Le informazioni raccolte nel contesto del terzo riesame annuale confermano le constatazioni formulate dalla Commissione nella decisione di adeguatezza per quanto riguarda sia gli aspetti commerciali del regime sia gli aspetti legati all'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali trasferiti nell'ambito dello scudo per la privacy. A tale proposito la Commissione ha rilevato una serie di miglioramenti nel funzionamento del regime e di nomine nell'ambito di organi di vigilanza d'importanza fondamentale.

Ciononostante, alla luce di taluni problemi emersi dall'esperienza quotidiana o che hanno assunto maggiore rilevanza nel contesto dell'attuazione pratica del regime, la Commissione conclude che è necessario adottare una serie di misure concrete atte a garantire meglio il funzionamento efficace dello scudo per la privacy nella pratica:

1. è opportuno che il Dipartimento del Commercio riduca la durata dei diversi termini accordati alle imprese per il completamento del processo di ricertificazione. Un termine massimo di 30 giorni totali pare ragionevole per concedere alle imprese un tempo sufficiente a ricertificarsi e a rettificare qualsiasi problema individuato in tale

processo, garantendone al contempo l'efficacia. Se la ricertificazione non è stata completata entro tale termine, è opportuno che il dipartimento del Commercio invii la lettera di avvertimento senza ulteriori indugi;

2. nel contesto della procedura di verifica casuale è opportuno che il Dipartimento del Commercio valuti la conformità delle imprese al principio sulla responsabilità in caso di ulteriore trasferimento, anche ricorrendo alla possibilità, contemplata dallo scudo per la privacy, di richiedere un sunto o un estratto rappresentativo delle disposizioni sulla tutela della vita privata contenute nel contratto sull'ulteriore trasferimento concluso da un'impresa certificata come aderente allo scudo per la privacy;
3. è opportuno che il Dipartimento del Commercio sviluppi in via prioritaria strumenti atti a identificare i casi di millantata adesione allo scudo per la privacy da parte delle imprese che non hanno mai presentato domanda di certificazione, e che utilizzi tali strumenti regolarmente e sistematicamente;
4. è opportuno che la Commissione federale del Commercio individui in via prioritaria soluzioni per condividere informazioni significative sulle indagini in corso con la Commissione e con le autorità di protezione dei dati dell'UE, anch'esse responsabili del controllo dell'applicazione nell'ambito dello scudo per la privacy;
5. è opportuno che nei prossimi mesi le autorità di protezione dei dati dell'UE, il Dipartimento del Commercio e la Commissione federale del Commercio sviluppino orientamenti comuni in materia di definizione e trattamento dei dati sulle risorse umane.

La Commissione continuerà a monitorare attentamente gli ulteriori sviluppi riguardanti elementi specifici del regime dello scudo per la privacy, nello specifico: i) il funzionamento del meccanismo di mediazione, in particolare in caso di un nuovo reclamo; ii) l'esito dei progetti di vigilanza in corso avviati dall'Autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili e particolarmente rilevanti per lo scudo per la privacy (riguardanti ad esempio le interrogazioni sui dati ottenuti a norma dell'articolo 702 della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna dal Federal Bureau of Investigation, l'attuazione delle raccomandazioni dell'Autorità sulla direttiva presidenziale 28 ecc.); iii) la riconferma dei poteri di cui all'articolo 501 della legge relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna, e in particolare il mantenimento delle attuali garanzie; e iv) l'evoluzione della giurisprudenza statunitense sulle possibilità di ricorso giudiziario nell'ambito della sorveglianza pubblica, con particolare riguardo alla legittimazione ad agire dinanzi ai tribunali.

La Commissione infine continuerà a seguire da vicino il dibattito in corso negli Stati Uniti sulla normativa federale sulla privacy. Un approccio onnicomprensivo al tema della privacy e della protezione dei dati incrementerebbe la convergenza dei sistemi dell'UE e degli USA,

cosa che consoliderebbe i presupposti sui quali è stato sviluppato il regime dello scudo per la privacy.